

Contributi Inps: fissati i nuovi minimali e massimali per l'anno 2010

Gabriele Bonati *Consulente aziendale in Lodi*



L'Inps ha provveduto a rivalutare, nella misura dello 0,7%, i minimali, le retribuzioni convenzionali e i massimali 2010 per il calcolo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali

Inps
Circolare 2.2.2010, n. 16

L'Inps, con la circolare n. 16 del 2 febbraio 2010, ha, come di consueto, aggiornato, per l'anno 2010, i valori relativi ai minimali, ai massimali e alle retribuzioni convenzionali in genere utili al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza.

La rivalutazione è stata rilevata nella misura dello 0,7%, corrispondente alla variazione percentuale della perequazione automatica delle pensioni accertata, per il 2010, dall'Istat.

L'adeguamento risulta quindi molto contenuto, e ciò incide positivamente sul costo del lavoro per l'anno 2010, qualora occorra fare riferimento, ai fini del calcolo dei contributi, a valori minimi e massimi.

I nuovi valori per il 2010 sono di seguito riepilogati:

☐ **minimo di pensione mensile = 460,97 euro;**

☐ **minimali giornalieri di retribuzione = anno 2009 più 0,7%** (vedere tabelle allegate alla circolare), in ogni caso non inferiore a **43,79 euro** (9,5% del trattamento minimo di pensione). Detto valore risulta applicabile anche ai lavoratori a domicilio;

☐ **retribuzione giornaliera convenzionale** in genere = **24,33 euro;**

☐ **cooperative Dpr n. 602/1970** (Ivs e contribuzioni minori sono, dal 2007, da calcolare con le norme previste per la generalità dei lavoratori) = **43,79 euro;**

☐ **soci di cooperativa sociale:** essendo terminato il 31.12.2009 il graduale adeguamento alla retribuzione imponibile ordinaria, a decorrere dall'1.1.2010 anche per i soci in questione trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le disposi-

zioni previste per la generalità dei lavoratori, compreso il minimale.

Conseguentemente, dal 2010:

- la retribuzione imponibile è determinata dalla paga base, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione (Edr) e tutti gli altri elementi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva e individuale;

- in ogni caso detta retribuzione imponibile non può essere inferiore al minimale giornaliero di **43,79 euro;**

- cessa di operare il criterio dei periodi di retribuzione media mensile;

☐ **retribuzione convenzionale mensile pescatori** della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa = **608,00 euro;**

☐ **minimale orario di retribuzione part-time** (ipotesi di orario normale pari a 40 ore settimanali) = **6,57 euro** (calcolato nel seguente modo: minimale giornaliero 43,79 euro x 6 giorni: normale orario settimanale 40 ore). Applicabile anche ai soci di cooperative;

☐ **prima fascia di retribuzione pensionabile annua** (oltre la quale è dovuta la contribuzione aggiuntiva Ivs dell'1% a carico lavoratore - È interessato il lavoratore con aliquota Ivs a proprio carico inferiore al 10%) = **42.364,00 euro** (mese **3.530,00 euro**). Si ricorda che durante l'anno la contribuzione aggiuntiva va versata con il valore rapportato a mese (non risulta applicabile il criterio del «contatore»), salvo conguaglio a fine anno, da gestire nel nuovo flusso Uniemens individuale il cui percorso risulta il seguente:

Il percorso risulta il seguente:

Denuncia individuale

☐ Contribuzione Aggiuntiva

- Contrib 1 percento

• Imponibile CtrAgg (il valore rappresenta un di cui dell'elemento «imponibile»)

☐ ContribAggCorrente (indicare il valore corrispondente al contributo 1%)

L'Inps ha altresì precisato che, qualora si preveda di non superare il limite annuo, è ammesso non applicare l'aliquota aggiuntiva anche se in alcuni

Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2010 possibile entro il termine di versamento dei contributi del 16.5.2010

Base imponibile contributiva anno 2010 (*)

Reddito di lavoro dipendente (retribuzione imponibile corrisposta al lavoratore)



In ogni caso non può essere inferiore a quella prevista da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (**) ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli



In ogni caso non può essere inferiore ai minimali di legge



Che a sua volta non può essere inferiore a **43,79 euro, ovvero a 24,33 euro** per i settori della pesca costiera/mediterranea e della pesca oltre gli stretti

(*) Entro i limiti dei massimali ove previsti.

(**) Sono tenuti ad osservare il minimale contrattuale anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva in argomento.

mesi il limite mensile viene superato (Inps, circ. n. 298/1992).

□ massimale contributivo e pensionabile annuo - lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 con riferimento a tutte le gestioni pensionistiche obbligatorie, e per coloro (art. 1, comma 23, legge n. 335/1995) che esercitano l'opzione, ove possibile, per il calcolo della pensione con il sistema contributivo - il massimale è applicabile anche alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto e non agli altri iscritti alla Gestione separata (si veda anche circ. Inps n. 13, 2.2.2010) = **92.147,00 euro** (si applica il sistema del contatore). Si ricorda che la quota di contribuzione eccedente detto massimale, sulla quale sono dovuti i soli contributi minori, deve essere riportata a parte nel nuovo flusso Uniemens, in particolare:

Denuncia individuale

□ EccedenzaMassimale

- ImponibileEccMass (non è un di cui dell'elemento «imponibile»)

□ ContributiEccMass

□ Limite annuale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi = 9.588,28 euro (184,49 euro settimanali)

□ Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato: confermato in 67,14 euro

□ Prestazioni di maternità obbligatoria (con-

gedo di maternità) a carico del bilancio dello Stato: **1.916,22 euro**

La regolarizzazione

Le aziende che per gli adempimenti contributivi relativi al mese di gennaio 2010 non hanno potuto tenere conto dei nuovi valori hanno tempo, per regolarizzare (mod. F24) la propria posizione, fino al 16 maggio 2010 (flusso Uniemens relativo al mese di aprile 2010 - da trasmettere all'Inps entro il 31 maggio), in particolare:

a) minimale di retribuzione per la generalità di lavoratori, retribuzioni convenzionali in genere, retribuzioni soci di cooperative e minimale part-time: le differenze retributive vanno ad aumentare le retribuzioni del mese di regolarizzazione (valori che si aggiungono a quelli riportati nell'elemento «imponibile» della Denuncia individuale del flusso Uniemens);

b) contributo aggiuntivo Ivs 1% a credito (ammontare a credito da recuperare e restituire al lavoratore): va riportato nel flusso Uniemens seguendo il seguente percorso:

Denuncia individuale

□ Elemento ContribuzioneAggiuntiva

- Regolarizz1PerCento

□ RecuperoAggRegolarizz (indicare l'importo corrispondente al contributo 1% da recuperare dai contributi Inps).

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori

Come noto, per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

1.1. Retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale)

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo⁽¹⁾. Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, con norma interpretativa⁽²⁾, è stato disposto che: *«l'art. 1 del Dl 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria»*.

Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l'osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera (punto 1.2.).

1.2. Minimali di retribuzione giornaliera

Come noto, il legislatore ha previsto per diversi settori i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi che devono essere rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita⁽³⁾. Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2010, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari allo 0,70%⁽⁴⁾, si riporta-

Oggetto: Determinazione per l'anno 2010 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale

no nelle tabelle A) e B) (v. Allegati 1 e 2), i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, da valere dal periodo di paga in corso all'1.1.2010.

Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a

43,79 euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore all'1.1.2010, pari a 460,97 euro mensili)⁽⁵⁾.

Anno 2010	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	460,97
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	43,79

1.3. Inosservanza del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche

Si rammenta che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al predetto limite minimo.

Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in nota⁽⁶⁾.

1.4. Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo)

In virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, Dlgs n. 164/1997, recante disposizioni di armonizzazione della normativa del Fondo volo a quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Ivs), la retribuzione imponibile per il personale iscritto al predetto Fondo è determinata, a decorrere dall'1.1.1998, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni e integrazioni.

Il decreto legislativo in commento prevede inoltre, al comma 10 dell'articolo 1, l'applicazione per il personale iscritto al Fondo volo delle disposizioni in materia di minimo contrattuale valide per la generalità dei lavoratori (punto 1.1.).

In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, precisa la norma (secondo periodo del comma 10), *«i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi»*. In applicazione della citata disposizione con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stati stabiliti i limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per ciascuna categoria professionale interessata⁽⁷⁾.

La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo volo, determinata secondo le sue-

sposte modalità, non può essere, in ogni caso, inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l'anno 2010, è pari a 43,79 euro.

2. Retribuzioni convenzionali in genere

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall'art. 1 del Dl n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di 5,16 euro⁽⁸⁾. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, già fissato a seguito degli adeguamenti annuali in 20,72 euro⁽⁹⁾ è pari, per l'anno 2010, a 24,33 euro.

Anno 2010: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	24,33

2.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413/1984)

Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 62 del 2.5.2006.

2.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250/1958)

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2010 è fissata in 608,00 euro mensili (24,33 x 25 gg.).

Anno 2010: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	608,00

2.3. Lavoratori a domicilio

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160/1975. Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l'anno 2010 a 0,7%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto, già fissato in 20,72 euro, è pari, per il 2010, a 24,33 euro⁽¹⁰⁾. Detto limite deve essere comunque ragguagliato a 43,79 euro⁽¹¹⁾.

Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale (punto 1.1.).

3. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al Dpr 30.4.1970, n. 602

Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007⁽¹²⁾ la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (punto 1).

4. Cooperative sociali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 787, della legge n. 296/2006, si è concluso al 31.12.2009 il percorso triennale (2007-2009) di graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell'art. 35 del Dpr n. 797 (Tu sugli assegni familiari).

Come noto, la *ratio* della disposizione in esame è quella di pervenire al termine del predetto percorso di adeguamento all'equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei predetti lavoratori a quella dei dipendenti da impresa⁽¹³⁾.

Pertanto, a partire dall'1.1.2010, anche per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di quelle per le quali sono stati emanati decreti ministeriali ex art. 35 del Dpr n. 797 (Tuaf) trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la generalità dei lavoratori (punto 1).

Per l'anno 2010 il minimale di retribuzione giornaliera è pari a 43,79 euro.

Cooperative sociali	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	460,97
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	43,79

Detto importo costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione previdenziale (Ivs) e assistenziale (assicurazioni minori).

In ordine alla individuazione degli elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile si precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, dovendosi ormai intendere superato il sistema di calcolo convenzionale previsto dall'art. 1, comma 787, della legge n. 296/2006.

4.1. Abolizione dei periodi di occupazione media mensile

A decorrere dal 1° gennaio 2010, con la completa equiparazione delle modalità di determinazione dell'imponibile contributivo dei predetti lavoratori a quelli di impresa, cessa di operare il criterio convenzionale di determinazione del periodo di occupazione.

Pertanto, come per la generalità dei lavoratori, anche per i lavoratori soci delle cooperative in esame la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.

5. Rapporti di lavoro a tempo parziale

Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989⁽¹⁴⁾, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del Dlgs n. 314/1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall'art. 1, comma 4, della legge n. 389/1989, confermato dall'art. 9 del Dlgs n. 61/2000.

Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'1.1.1989⁽¹⁵⁾.

In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$(43,79 \text{ euro}) \times (6) / (40) = 6,57 \text{ euro}$$

6. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2010 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale

A decorrere dall'1.1.1993, è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile⁽¹⁶⁾ in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2010 in 42.364,00 euro (42.069,34 x 1,007 = 42.363,83 arr. 42.364,00).

Pertanto, a decorrere dall'1.1.2010 l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di 42.364,00 euro che, rapportato a dodici mesi, è pari a 3.530,00 euro.

Anno 2010	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	42.364,00
Importo mensilizzato	3.530,00

Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione⁽¹⁷⁾.

La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia Uniemens, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.

L'imponibile della contribuzione aggiuntiva è «un di cui» dell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.

7. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo⁽¹⁸⁾ rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura dello 0,7%, è pari, per l'anno 2010, a 92.147,28 euro che, arrotondato all'unità di euro, è pari a 92.147,00 euro.

Anno 2010	Euro
Massimale annuo della base contributiva	92.147,00

Si rammenta che dall'1.1.2003 è stato soppresso il massi-

male contributivo, di cui all'art. 3, comma 7, del Dlgs n. 181/1997, previsto per i dirigenti di aziende industriali.

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia Uniemens, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.

L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

8. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi⁽¹⁹⁾ è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di 460,97 euro per l'anno 2010 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di 184,39 euro.

Anno 2010	Euro
Trattamento minimo di pensione	460,97
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	184,39
Limite annuale per l'accredito dei contributi	9.588,28

Si chiarisce, inoltre, che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43, comma 3, della legge 29.12.2001, n. 448 le disposizioni in materia di minimale di retribuzione giornaliera (punto 1.2.) non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250⁽²⁰⁾.

9. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Si riportano i predetti importi per l'anno 2010⁽²¹⁾ con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal Dlgs n. 314/1997.

Anno 2010	Lire	Euro
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa	10.240	5,29
Fringe benefit (tetto)	500.000	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	90.000	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	60.000	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	30.000	15,49
Indennità di trasferta intera estero	150.000	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	100.000	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	50.000	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	3.000.000	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	9.000.000	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	4.000.000	2.065,83

Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.

In particolare, per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.5.1998 e la circolare n. 1 del 3 gennaio 2007 mentre per l'azionariato dei dipendenti la circolare n. 11 del 22.1.2001 e la circolare n. 123 del 11.12.2009.

10. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

Il massimale giornaliero, previsto dall'art. 6, comma 15, del Dl 30.12.1987 n. 536 convertito con legge 29.2.1988, n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per l'anno 2010, in 67,14 euro.

Anno 2010	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	67,14

11. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica che l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall'art. 78 del Dlgs 26.3.2001, n. 151, già stabilito per l'anno 2009 in 1.902,90 euro, è pari per l'anno 2010 a 1.916,22 euro. L'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.

La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell'elemento <IndMat2Fascia>.

Anno 2010	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	1.916,22

12. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2010

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2010 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993⁽²²⁾.

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

12.1. Regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 5)

Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1.1.2010 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

12.2. Regolarizzazione di cui al punto 6)

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell'elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

Note:

(1) Art. 1, comma 1, del Dl 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389.

(2) Art. 2, comma 25, della legge 28.12.1995, n. 549; circolare n. 40 del 20.2.1996.

(3) Dl n. 402/1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537.

(4) Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento all' analogo valore medio relativo all'anno precedente (art. 11, Dlgs 30.12.1992, n. 503). L'indice dello 0,7% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell'emanazione (novembre 2010) del decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro che fissa l'aumento definitivo di perequazione automatica nell'anno 2010.

Il predetto valore verrà comunicato dall'Istituto in occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.

(5) Si veda quanto disposto dall'art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, del Dl n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989.

(6) Circ. n. 9674 del 6.5.1978, circ. n. 806 del 21.7.1986, circ. n. 205 del 25.7.1995, e da ultimo circ. n. 33 dell'8.2.2002 punto 1.1.

(7) Si veda la circolare n. 156/2000.

(8) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell'art. 22 della legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).

(9) Si veda la circolare n. 100 del 22 maggio 2000.

(10) Cfr. art. 1 della legge n. 537/1981.

(11) Cfr. art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dall'art. 1, comma 2, del Dl n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989.

(12) Si veda la circolare n. 34 del 6 febbraio 2007.

(13) Circolare n. 56 del 9 marzo 2007.

(14) In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

(15) Pertanto in tale settore l'esistenza di un apposito minimale non esime dall'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989. Per l'illustrazione di detto criterio si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.

(16) Determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6,

della legge 11.3.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12.1992 e circolare n. 151 del 7.7.1993.

(17) Si veda la circolare n. 7 del 15.1.2010, punto 3.

(18) Si vedano le circolari n. 42 del 17.3.2009 e n. 7 del 15.1.2010, punto 2.

(19) Si veda l'art. 7, comma 1, primo periodo, del Dl 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 389/1989.

(20) Si veda la circolare n. 41 del 22.2.2002.

(21) Il comma 9 dell'art. 48 del Tuir, approvato con Dpr

22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall'art. 3 del Dlgs n. 314/1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

(22) Approvata con Dm 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).

Allegato 1 - Tabella A - Anno 2010

Settore	Qualifiche					
	Dirigente		Impiegato		Operaio	
Industria	Euro	121,15	Euro	36,60 ⁽¹⁾	Euro	34,17 ⁽¹⁾
Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche amministrazioni	Euro	92,11	Euro	43,85	Euro	38,99 ⁽¹⁾
Artigianato			Euro	38,99 ⁽¹⁾	Euro	34,17 ⁽¹⁾
Agricoltura	Euro	96,93	Euro	51,12	Euro	38,96 ⁽²⁾
Credito assicurazioni e servizi	Euro	121,15	Euro	41,44 ⁽¹⁾	Euro	38,99 ⁽¹⁾
Commercio	Euro	121,15	Euro	34,17 ⁽¹⁾	Euro	34,17 ⁽¹⁾

(1) Da adeguare a euro 43,79 ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638 e della legge 7.12.1989, n. 389.

(2) Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

Allegato 2 - Tabella B - Anno 2010

Settore	Qualifiche					
	Impiegati			Operai		
	Docenti e non docenti con funzioni direttive		Docenti e non docenti			
Istruzione pre-scolare svolta dalle Scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese le Ipab	Euro	46,31	Euro	21,41 ⁽¹⁾	Euro	17,14 ⁽¹⁾
Istruzione ed educazione scolare non statale	Euro	47,49	Euro	21,41 ⁽¹⁾	Euro	21,41 ⁽¹⁾
Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali e assistenziali ivi comprese le Ipab	Euro	46,31	Euro	19,22 ⁽¹⁾	Euro	14,99 ⁽¹⁾
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari	Euro	46,31	Euro	19,22 ⁽¹⁾	Euro	14,99 ⁽¹⁾
	Dirigente		Impiegato		Operaio	
Spettacolo	Euro	99,39	Euro	29,88 ⁽¹⁾	Euro	23,50 ⁽¹⁾
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	Euro	83,66	Euro	25,65 ⁽¹⁾	Euro	19,22 ⁽¹⁾
	Capo Ufficio Imp. I cat.		Impiegati II e III cat.			
Agenti di assicurazione in gestione libera	Euro	29,88 ⁽¹⁾	Euro	21,41 ⁽¹⁾		
	Impiegati					
	Concetto		D'ordine			
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	Euro	34,17 ⁽¹⁾	Euro	27,80 ⁽¹⁾		
	Personale docente e non docente					
Amministrazione statale	Euro	21,41 ⁽¹⁾				
	Ispettori					
	Di org.ne produttiva		Produzione cat. A		Produzione cat. B/C	
Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione)	Euro	77,59	Euro	38,99 ⁽¹⁾	Euro	25,65 ⁽¹⁾

	Di org.ne produttiva		Produzione cat. A		Produzione cat. B/C	
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa	Euro	12,87 ⁽¹⁾				
	Personale fatica, custodia, pulizia					
Credito (per solo personale ausiliario)	Euro	17,14 ⁽¹⁾				
	Operai					
	3° livello		4° livello		5° livello	
Servizio di pulizia disinfezione e disinfestazione	Euro	21,41 ⁽¹⁾	Euro	19,22 ⁽¹⁾	Euro	17,14 ⁽¹⁾
	Pulitori					
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)	Euro	17,14 ⁽¹⁾				
	Capo barca Motorista		Capo pesca		Marinaio	
Pesca costiera e mediterranea	Euro	27,80	Euro	25,65	Euro	21,41 ⁽¹⁾
	Comandante, Direttore macchina		1° ufficiale coperta, macchinista		2° ufficiale coperta, macchinista	
	Euro	53,63	Euro	39,22	Euro	33,03
	Nostromo, capo mac.na, capo pesca		Marinaio, cuoco, ecc.		Mozzo	
Pesca oltre gli stretti	Euro	28,94	Euro	22,73 ⁽²⁾	Euro	21,41 ⁽²⁾
	Redattore		Praticante		Collaboratore/Corrispondente	
Giornalisti	Euro	72,05	Euro	51,12	Euro	12,87 ⁽¹⁾

(1) Da adeguare a euro 43,79 ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638 e della legge 7.12.1989, n. 389.

(2) Da adeguare a euro 24,33 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975.